



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

HOME

[Indietro](#)

Publicato il 18/07/2018

**N. 08109/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 07943/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7943 del 2017, proposto da:

Antonietta Salerno, Paola Zavatti, Giacomo Davide Pagliaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Buonamano, Michela Paola **Ricciardone**, con domicilio eletto presso lo studio Michela Paola **Ricciardone** in Cancellò Ed Arnone, via Caserta n. 4;

Salvatore Torrano, Grazia Polito, Michele Matteo Cuccaro, Nicoletta Oliviero, Giuseppe Aiezza, Giovanni Benincasa, Pietro Apice, Giuseppe Anzalone, Vincenzo Bertone, Cecilia Caianello, Teresa Caianello, Alfenio Paonessa, Rita Bianco, Francesca Mottola, Raffaele D'Alterio, Amalia Pedana, Emanuela D'Onofrio, Enza D'Onofrio, Luigi Santoro, Silvio Schiavone, Stefano Tamburrino, Giovanni Freda, Mariella Marchione, Roberto Piccolo, Sabina Di Filippo, Domenico Comparone, Giovanni Freda, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Paola **Ricciardone**, Giovanni Buonamano, con domicilio eletto presso lo studio Michela Paola **Ricciardone** in Cancellò Ed Arnone, via Caserta n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Crispino, Massimo Turco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua del 1 Decreto Ministeriale n. 374 del 1 Giugno 2017 del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La presente decisione può essere assunta con sentenza semplificata, ex art.74 c.p.a., essendo il ricorso manifestamente fondato alla luce del precedente conforme della sentenza del Tar Lazio, III bis, n. 9234 del 2017.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento.

Parte ricorrente, infatti, deduce di essere docente diplomato ITP.

Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”: non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio). Il possesso di uno specifico titolo abilitativo è da ritenersi necessario, invece, anche per il diplomato ITP che intendesse svolgere l'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non

costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, comma 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di

inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

In considerazione della novità e delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**